

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/728]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/410 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che modifica i regolamenti (CE) n. 184/2007 e (UE) n. 104/2010 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del potassio diformiato ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/439 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) e *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition) ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione, del 14 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/455 della Commissione, del 15 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) e *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) come additivo per mangimi per cani ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GUL 63 del 9.3.2017, pag. 98.

⁽²⁾ GUL 64 del 10.3.2017, pag. 7.

⁽³⁾ GUL 66 del 11.3.2017, pag. 4.

⁽⁴⁾ GUL 67 del 14.3.2017, pag. 70.

⁽⁵⁾ GUL 67 del 14.3.2017, pag. 74.

⁽⁶⁾ GUL 69 del 15.3.2017, pag. 18.

⁽⁷⁾ GUL 71 del 16.3.2017, pag. 15.

- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (9) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (10) L'allegato I dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 11zzzj [Regolamento (CE) n. 184/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0410**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/410 della Commissione, dell'8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 98).»
2. Al punto 1zzzzzy [Regolamento (UE) n. 104/2010 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32017 R 0410**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/410 della Commissione, dell'8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 98).»
3. Al punto 1zzg [Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0429**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017 (GU L 66 dell'11.3.2017, pag. 4).»
4. Al punto 1zzx [Regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32017 R 0429**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017 (GU L 66 dell'11.3.2017, pag. 4).»
5. Ai punti 1zw [Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione], 1zze [Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione] e 1zzj [Regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0447**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione, del 14 marzo 2017 (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 18).»
6. Dopo il punto 201 [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«202. **32017 R 0420**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 7).

203. **32017 R 0429**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) (GU L 66 dell'11.3.2017, pag. 4).

⁽⁸⁾ GU L 150 del 16.6.2010, pag. 46.

204. **32017 R 0439**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/439 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 70).
205. **32017 R 0440**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) e *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 74).
206. **32017 R 0447**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione, del 14 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 18).
207. **32017 R 0455**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/455 della Commissione, del 15 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) e *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) come additivo per mangimi per cani (GU L 71 del 16.3.2017, pag. 15).»
7. Il testo del punto 2g [Regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/410, (UE) 2017/420, (UE) 2017/429, (UE) 2017/439, (UE) 2017/440, (UE) 2017/447 e (UE) 2017/455 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.